



Notaio
Guido Lo Iacono

Repertorio n.19768

Raccolta n.11867

VERBALE DI ASSEMBLEA

della Associazione "ORCHESTRA GIOVANILE MUSICA IN CRESCENDO -

Associazione di promozione sociale"

con sede in San Salvo (CH)

REPUBBLICA ITALIANA

COPIA

L'anno duemilaventidue. Il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore diciotto.

(28 marzo 2022)

In Vasto e nel mio studio in Via Tre Segni, n.29.

Avanti a me, dott. Guido LO IACONO, Notaio nella sede di Vasto, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

è presente la Signora:

= **SAVINI Marta** nata a Chieti (CH) il 9 aprile 1994 e residente a Vasto (CH) in Via dei Bontempi n. 5/g, la quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione "ORCHESTRA GIOVANILE MUSICA IN CRESCENDO - Associazione di Promozione Sociale" con sede in San Salvo (CH), Via VI Vico Umberto I, n.2, numero di Codice Fiscale: 92035250692, ente privo di personalità giuridica.

La Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa conferma dei dati anagrafici sopra riportati, mi comunica che mediante regolare avviso portato a conoscenza degli associati a termini dello Statuto sociale, è stata convocata, in questi luogo e giorno, per le ore 16 (sedici), in unica convocazione, l'Assemblea dei Soci della Associazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso e mi richiede quindi di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto dello svolgimento dei lavori.

Assume la presidenza dell'assemblea la medesima Signora SAVINI Marta, Presidente, la quale constata:

1. che sono presenti, di persona e/o per delega, N.35 (trentacinque) su N.52 (cinquantadue) associati che risultano iscritti nel Libro degli associati ed aventi diritto al voto;
2. che sono presenti per il Consiglio Direttivo, sè medesima, Presidente ed il consigliere Signor Lalla Angelo; mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri consiglieri in carica Signore Zulli Felicia Severina, Del Casale Maria Aurelia e Argentieri Nada;
3. che le suddette presenze risultano dal "Foglio Presenze" che, previa sottoscrizione della Comparente e mia, si allega al presente atto sotto la lettera 'A'.

La Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea legalmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adozione nuovo statuto sociale.

Tutti gli intervenuti, in proprio e/o nel nome dei rispettivi rappresentati, si dichiarano sufficientemente informati sull'unico argomento all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla relativa trattazione.

La Presidente prende quindi la parola e commenta il nuovo testo dello statuto che regolerà la vita della associazione, precisando che tale nuovo statuto è stato interamente riformulato per essere adeguato alle nuove disposizioni di legge recate dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), al fine di poter iscrivere la stessa associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Presidente illustra quindi agli intervenuti il nuovo Statuto, evidenziandone

Registrato
in Vasto
il 05/04/2022
al n° 1054
serie 1T

le principali differenze rispetto alla versione attuale, riconducibili essenzialmente alle nuove norme introdotte dal Codice del Terzo Settore, e riguardanti principalmente:

- la facoltà dell'utilizzo dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale, in alternativa alla dizione "Associazione di Promozione Sociale";
- la modifica dell'oggetto sociale allo scopo di sottolineare l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e di prevedere attività di formazione e promozione della cultura e dell'arte, ed in particolare le attività di cui alle lettere d), i), j), k), l), m) ed n) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017;
- il numero minimo degli associati;
- la previsione della categoria dei soci volontari;
- la previsione che tutti gli amministratori dell'associazione debbano essere nominati tra gli associati o tra gli associati degli enti associati, e che ai componenti degli organi sociali non possa essere attribuito alcun compenso;
- l'indicazione delle competenze inderogabili dell'assemblea;
- la previsione dell'utilizzo del patrimonio dell'associazione esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità indicate in statuto;
- l'introduzione dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 117/2017;
- la previsione dell'organo di controllo;
- la previsione, che in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio venga devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

La Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo statuto composto di N.16 (sedici) articoli e che si allega al presente verbale sotto la lettera **'B'** per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea, riunita in seduta straordinaria; preso atto delle dichiarazioni della Presidente e quindi riconosciuta la validità delle sue proposte, dopo approfondito esame, con l'unanimità dei consensi degli associati presenti e rappresentati, espresso oralmente,

D E L I B E R A

1) di adottare per intero il nuovo Statuto sociale composto di 16 (sedici) articoli completamente riformulato nel testo già allegato a quest'atto sub 'B', comprensivo della variazione dell'indirizzo della sede sociale come sopra spiegato;

2) di attribuire alla Presidente la facoltà di apportare al presente atto ed all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità, ai fini dell'iscrizione della stessa nel ridetto Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e quaranta.

Ai fini fiscali si chiede che il presente atto, avendo per oggetto "modifiche volte all'adeguamento dello statuto a modifiche ed integrazioni normative", venga registrato in esenzione da imposte di registro e di bollo, ai sensi dell'art.82 commi 3° e 5° D.Lgs. 117/2017.

La comparente dichiara: (i) di non essere soggetto politicamente esposto, né familiare di persona politicamente esposta; (ii) che non ci sono titolari effettivi diversi da quelli che emergono dall'atto.

Normativa sulla privacy (Artt. 13 e 23 comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e art.13 Regol. UE n.679/2016 GDPR). La Comparsante consente il trattamento sia dei propri dati personali che di quelli relativi alla società rappresentata ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

DISPENSA LETTURA ALLEGATI

La Comparsante mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su due fogli di cui occupa quattro facciate e quanto della presente e da me letto alla Comparsante che dichiara di approvarlo.

F.to: Marta Savini - Guido Lo Iacono Notaio.

Allegato 'B' al N.11867 di raccolta - atti del Notaio Guido LO IACONO

STATUTO

dell'Associazione di promozione sociale

***“Orchestra Giovanile Musica in crescendo -
Associazione di Promozione Sociale”***

ovvero in sigla

'Orchestra Giovanile Musica in crescendo - APS'

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

***“Orchestra Giovanile Musica in Crescendo -
Associazione di Promozione Sociale”***

ovvero in sigla "Orchestra Giovanile Musica in Crescendo - APS"

con sede in San Salvo (Chieti), Via VI Vico Umberto I, n.2.

La durata dell'associazione è stabilita sino al 31 Dicembre 2032, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci. In caso di scadenza del termine e prosecuzione dell'attività, l'Associazione si intenderà tacitamente rinnovata.

ART. 2

(Finalità)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, prevalentemente in favore di associati e di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati senza discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'Associazione nasce dalla volontà di proseguire il lavoro iniziato nell'ambito del progetto “Musica in Crescendo” approvato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) nell'ambito dell'Avviso pubblico congiunto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento finalizzati all'Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di orchestre e bande musicali giovanili” e finanziati a valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili” istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006.

Il progetto è stato realizzato dal Comune di San Salvo (soggetto capofila) in collaborazione con il Comune di Vasto (partner), il Comune di Casalbordino (partner), il Conservatorio “A Casella” di L'Aquila (partner), l'Associazione musicale DUM TEK (partner), la Banca del Credito Cooperativo “Valle del Trigno” (partner); il I Circolo didattico di San Salvo (partner), Il Circolo didattico di San

Salvo (partner), la Scuola Media Statale “S. D’Acquisto” di San Salvo (partner). L’Associazione intende proseguire l’esperienza avviata perseguendo gli stessi scopi ed obiettivi del Progetto Musica in Crescendo.

In base alla citata ispirazione l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività di formazione e promozione della cultura e dell’arte, e precisamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 D.Lgs. 117/2017;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

Le dette attività dell'associazione sono volte a:

- dare risposte concrete ai bisogni sociali, culturali e musicali della comunità di minori, ragazzi e giovani in genere;
- stimolare e avviare tra i giovani e tra i ragazzi un itinerario di approfondimento della cultura musicale;
- attivare un processo di SVILUPPO ENDOGENO della cultura musicale e orchestrale nel territorio di implementazione del progetto che stimoli gli interessi e valorizzi le competenze delle giovani risorse umane in esso presenti;
- promuovere l'integrazione fra i giovani di culture differenti presenti nel territorio e la valorizzazione delle singole diversità anche tramite l'adozione di partiture musicali espressive delle singole culture di provenienza;
- sostenere con azioni specifiche l'integrazione di soggetti svantaggiati (giovani diversamente abili, detenuti, ex tossicodipendenti, etc);
- valorizzare le capacità espressive musicali latenti dei giovani;
- offrire agli adolescenti ed ai giovani occasioni positive di socializzazione e di partecipazione attiva a progetti comuni che abbiano come minimo comune denominatore *la musica*;
- promuovere tra i giovani e i ragazzi il diritto di esprimersi a sviluppare la propria identità;
- stimolare tra i ragazzi ed i giovani la capacità di sapersi esprimere musicalmente;
- contrastare l'esclusione sociale e la dispersione scolastica;
- favorire la collaborazione interistituzionale tra le agenzie educative territoriali;
- sviluppare le capacità di operare e riflettere con il linguaggio musicale tramite l'acquisizione di un lessico appropriato;
- promuovere la capacità di orientarsi nella vasta offerta musicale;
- educare alla capacità di ascolto e di comprensione della Musica nella varietà di generi, stili, forme e funzioni;

- creare nel territorio un percorso trasversale e verticale di educazione al suono e alla Musica, dalla Scuola dell'infanzia alla Scuola Media ad indirizzo musicale, all'educazione musicale permanente (Scuola Civica Comunale di Musica, Associazioni musicali);
- favorire la conoscenza della cultura musicale in tutte le sue forme, favorendo l'attività di ricerca e studio;
- promuovere l'educazione musicale quale fattore di educazione, di aggregazione giovanile e di conoscenza dell'arte e della cultura in ogni sua forma;
- favorire la massima partecipazione dei ragazzi e dei cittadini alle attività culturali, musicali, teatrali, artistiche, anche in relazione al territorio e quindi realizzare sviluppo culturale e valorizzazione del territorio nel quale opera;
- promuovere l'unione della musica e con le altre arti (danza, arti figurative, cinema, teatro, la letteratura), portandola in luoghi storicamente, artisticamente e umanamente significativi, per meglio realizzare le finalità di cui sopra;
- avanzare proposte agli enti pubblici per favorire l'educazione dei ragazzi tramite la musica e le attività orchestrali;
- organizzare e promuovere laboratori di formazione orchestrale rivolti ai bambini ed ai ragazzi;
- favorire l'incremento della cultura musicale tra i bambini, i ragazzi ed cittadini anche tramite scambi con l'estero, visite, manifestazioni congiunte, incontri, workshop tematici e scambi culturali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà:

- organizzare convegni, corsi musicali, rassegne musicali, spettacoli il più possibilmente con artisti giovani, o con insegnanti che a loro dedichino la attenzione e partecipazione, in un clima che avvicini l'emozione e la tensione dell'artista, alla fiducia e alla curiosità del pubblico;
- curare contatti e scambi organizzativi e culturali con Enti e Istituzioni che abbiano finalità affini;
- pubblicare le composizioni scritte appositamente per le iniziative dell'Associazione e da lei espressamente sollecitate e richieste.
- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni di legge in materia;
- cooperare e partecipare con altre associazioni, enti, gruppi e istituzioni sia pubbliche sia private con finalità analoghe o che comunque siano in sintonia con le finalità dell'associazione;
- presentare progetti, trattative private, richiedere ed ottenere contributi per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività e/o concludere accordi con gli Enti Locali (Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni), con il Governo Nazionale, con Enti Morali pubblici e privati locali, nazionali ed internazionali, Enti di sviluppo, Enti non commerciali, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Consorzi, Gruppi professionali, Centri di ricerca e Università locali, nazionali ed internazionali, Consulenti esterni.

ART. 3

A) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico nazionale del Terzo Settore, salvo richiesta di iscrizione in altra sezione del Registro stesso.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Possono essere ammessi come associati gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

B) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

C) Ammissione degli associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi e da comunicare all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione

all'Organo Amministrativo con preavviso inviato, almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso, con lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ART. 6

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e

l'elenco delle materie da discutere, mediante avviso affisso nei locali della sede dell'associazione, ovvero mediante avviso inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi

dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, occorre la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di tre, cinque o sette membri, secondo il numero determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche o tra gli associati delle associazioni associate; durano in carica 3 (tre) anni, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.13) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ed ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, sopra indicate.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art.14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Art.15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16) Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme dettate in materia di associazioni e di associazioni di promozione sociale dal CTS, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

F.to: Marta Savini - Guido Lo Iacono Notaio.